COMUNE DI CUCEGLIO - Prot. 0003888 del 20/12/2021 Tit. II Cl. 11 Fasc.
CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0022174 - Interno - 20/12/2021 - 10:49

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 156/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto l'art. 243 bis del TUEL, recante "*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*", introdotto dall'art.3, comma 1, lett. r), del D.L. del 10 ottobre 2012 n.174, convertito con

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - DEL-Reg.-SCPIE - 0000156 - 20/12/2021 - 10:49

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 243 quater del TUEL, riguardante "*Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione*", introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r) del predetto D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012;

Visto l'art. 114-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "*Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2013/INPR, recante ulteriori "*Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2013/INPR, recante "*Questioni di massima su taluni aspetti applicativi della disciplina concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti TUEL*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2013/QMIG su alcune questioni interpretativo-applicative, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243bis-243quinquies del TUEL;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR recante ulteriori "*Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)*";

Vista le delibere n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR e n. 9/2020/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019 e 2020;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 con cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato

prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Visti l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato decreto legge n. 105 del 2021 con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile*" previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista la deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP del 3 luglio 2020, con la quale questa Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Cuceglio con le raccomandazioni di cui in parte motiva e con riserva di costanti verifiche sulle misure attuative nei termini di legge;

Vista la relazione semestrale dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi datata 31 marzo 2021 e relativa al secondo semestre dell'anno 2020;

Vista la relazione semestrale dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi datata 31 luglio 2021 e relativa al primo semestre dell'anno 2021;

Vista la richiesta istruttoria del 30 agosto 2021 e la relativa risposta pervenuta il 4 ottobre 2021 previa concessione di una proroga;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 80 del 7 dicembre 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha

convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;
Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento *Microsoft Teams*. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del decreto legge n. 105 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]*l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*".
Al riguardo, con decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.
La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che con deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP del 3 luglio 2020 questa Sezione regionale di controllo ha approvato il piano di riequilibrio finanziario

pluriennale (di seguito anche: Piano) per il periodo 2018-2025 presentato dal Comune di Cuceglio per ripianare un disavanzo di amministrazione pari complessivamente ad euro 149.615,34, emerso con l'approvazione del rendiconto dell'anno 2016.

Si rammenta che, con l'approvazione del Piano, la Sezione ha fornito specifiche indicazioni soprattutto con riguardo agli interventi di revisione della spesa (punto 5.8), per cui, a fronte di una previsione iniziale di reincremento della spesa a partire dall'anno 2023, è stata specificata la necessità, per l'Ente, di adeguare "*le previsioni di bilancio alle indicazioni di questa Sezione onde scongiurare il rischio che, nel corso dell'esecuzione del Piano, possa essere autorizzato un incremento della spesa corrente prima di aver raggiunto gli obiettivi di risanamento".*

Sul punto, è stato precisato che "[i]*n assenza di tale condizione* […] *il limite della spesa corrente degli anni 2023-2025 dovrà attestarsi sul valore indicato per l'anno 2022 di euro 539.251,61, fatte salve eventuali sopravvenute esigenze di dover sostenere spese incomprimibili perché riguardanti servizi essenziali per la cittadinanza, di cui dovrà essere data chiara dimostrazione".*

In argomento, si ricorda che l'art. 243-quater, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000 prevede che "*in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243 bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia".*

Lo stesso articolo, al comma 6, precisa che *"ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti".*

Ciò premesso, si evidenzia che l'Organo di revisione ha redatto le relazioni di monitoraggio semestrale previste dall'articolo 243-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000 inviando a questa Sezione la relazione per il secondo semestre dell'anno 2020 (pervenuta in data 6 aprile 2021) e la relazione per il primo semestre dell'anno 2021 (pervenuta il 9 agosto 2021), in questo contesto esaminate congiuntamente considerata l'esigenza di dover svolgere un'attività istruttoria i cui termini, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.L. 14 agosto 2021 n. 104, sono stati sospesi fino al 30 giugno 2021 in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel complesso, si ricorda, preliminarmente, quanto evidenziato con la richiamata deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP in ordine alle cause che hanno determinato il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Cuceglio, piccolo comune con 930 abitanti (rilevati dall'ISTAT al 1° gennaio 2021), il cui tessuto economico è significativamente depresso.

In particolare, con la delibera consiliare n. 23 del 31 luglio 2017, il Consiglio comunale prendeva atto del risultato di amministrazione relativo al rendiconto della gestione 2016 che presentava un disavanzo di amministrazione pari ad euro 149.615,34, non ripianabile mediante i mezzi ordinari previsti dall'art. 188 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Nello specifico, le cause del risultato negativo della gestione 2016 venivano imputate sinteticamente ai seguenti fattori:

- "*fondo di cassa pari a zero derivante dalla costante anticipazione di cassa cui è soggetto questo Ente ormai da diversi anni, carenza evidentemente generata dalla lentezza di realizzazione degli incassi e quindi dalla gestione dei flussi finanziari che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha saputo tenere opportunamente sotto controllo*";
- "*il pesante disavanzo di amministrazione generato, come facilmente verificabile, dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui di cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 19/05/2017*".

Con quest'ultima deliberazione le principali cause del disavanzo sono state attribuite:

- *"all'omissione, da parte dell'allora Responsabile del servizio finanziario, della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze per l'anno 2014 dell'aggiornamento delle aliquote dell'Addizionale IRPEF dallo 0,5% allo 0,8% rendendo conseguentemente inefficaci gli aumenti per i successivi anni 2015, 2016 e 2017, che invece risultavano previsti in bilancio e mai eliminati come residui; tale condotta ha causato un danno all'Ente stimabile in circa 25/30 mila Euro per ciascuno degli anni di riferimento";*
- *"alla reimputazione fittizia dei residui derivanti dal mancato incasso delle somme di pertinenza, ai bilanci degli anni successivi, gonfiando in misura estrema e non più governabile la massa di residui attivi e la mancata puntuale verifica del mantenimento di ciascun residuo passivo, la qual cosa ha reso necessaria l'azione di cancellazione delle ragguardevoli somme di residui attivi per €. 356.444,02 e di residui passivi per €. 167.754,93".*

Per altro verso, l'Ente è caratterizzato da significative carenze organizzative determinate da una struttura priva di figure dirigenziali e da una significativa carenza di personale che ha portato l'Amministrazione ad affidare a terzi le funzioni ordinarie inerenti al bilancio ed il servizio finanziario.

Aspetto in ordine al quale, con la deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP, nel prendere atto di tali significative carenze strutturali nel cui ambito si sono generate le condizioni di squilibrio finanziario che hanno portato all'adozione del Piano di riequilibrio, la Sezione ha sollecitato l'Ente ad assumere, compatibilmente con le regole di *turn over* del personale, le misure organizzative per assicurare la reinternalizzazione delle funzioni ordinarie inerenti al bilancio ed il servizio finanziario ora, per necessità, affidate a società di servizi. È, infatti, necessario che l'Ente ripristini le condizioni di autosufficienza organizzativa per far fronte ai compiti cui è istituzionalmente preposto, di cui la gestione finanziaria costituisce una delle principali espressioni.

In ordine, poi, alle misure da adottare per il risanamento, l'Ente si è posto come obiettivo principale la revisione della spesa corrente.

Come accennato, con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale l'Ente si è impegnato a ripianare nel periodo 2018-2025 un disavanzo di amministrazione complessivamente pari ad euro 149.615,34.

La riduzione di tale disavanzo di amministrazione è legata essenzialmente alla riduzione della spesa corrente, all'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, con un maggiore gettito stimato in euro 25.000,00, nonché al potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Un'altra misura pianificata dall'Ente è correlata alla progressiva estinzione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). La prevista riduzione dell'esposizione debitoria dovrebbe comportare una sensibile riduzione di spesa corrente (per un importo complessivo di 101.254,52 euro), conseguendo graduali risparmi utili per liberare le risorse necessarie per la copertura del disavanzo di amministrazione secondo il seguente cronoprogramma:

Disavanzo da ripianare euro 149.615,34	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Disavanzo residuo (B)	149.615,34	141.168,34	127.263,63	106.053,02	84.842,41	63.631,80	42.421,19	21.210,58
Quota ripiano per anno (C)	8.447,00	13.904,71	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,58
Importo percentuale (C/A)*100	5,65%	9,29%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	141.168,34	127.263,63	106.053,02	84.842,41	63.631,80	42.421,19	21.210,58	-

Con riguardo ai primi due anni di esecuzione del Piano, attuata dall'Ente nelle more della conclusione dell'*iter* di approvazione, si ricorda che, per l'anno 2018, vi è già stato un

recupero del disavanzo per una quota maggiore di quella prevista per un valore complessivo di euro 26.151,62, per cui è stato recuperato un importo anche superiore alla quota di euro 21.210,61 prevista dal 2020 al 2025.

Per l'anno 2019, peraltro, l'Ente ha conseguito un risultato di amministrazione di euro 64.337,44 che, al netto della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, segna un disavanzo di euro 71.957,77, in netto miglioramento rispetto al disavanzo registrato nell'anno 2018, di euro - 124.711,12.

Tale risultato è stato conseguito riuscendo anche ad incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato in euro 122.020,64, rispetto all'importo di euro 111.617,28 accantonato nell'anno 2018.

Ne consegue che anche nell'anno 2019 l'Amministrazione ha realizzato un significativo recupero pari ad euro 52.753,35, decisamente superiore alla quota di euro 13.904,71 prevista per tale esercizio.

Con le relazioni ora oggetto di esame l'Organo di revisione ha considerato raggiunti gli obiettivi intermedi con riguardo all'esercizio 2020 ed ha fornito un primo punto di situazione con riferimento al primo semestre dell'anno 2021.

Tenuto conto del contenuto di tali relazioni, con nota n. 13876 del 30 agosto 2021 è stata formulata una richiesta istruttoria a cui l'Ente ha fornito riscontro con nota pervenuta il 4 ottobre 2021, dopo aver fruito di una proroga giustificata dalla persistente carenza di organico e dal concomitante svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

Ciò premesso, in esito dell'istruttoria svolta, viene di seguito esaminata la situazione dell'Ente tenendo conto delle relazioni dell'Organo di revisione di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Cuceglio con riferimento ai dati del secondo semestre dell'anno 2020 e del primo semestre dell'anno 2021.

1. Ripiano del disavanzo di amministrazione e impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Come accennato, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Cuceglio ha come obiettivo il ripiano nel periodo 2018-2025 del disavanzo emerso in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2016 secondo il seguente cronoprogramma:

Disavanzo da ripianare euro 149.615,34	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Disavanzo residuo (B)	149.615,34	141.168,34	127.263,63	106.053,02	84.842,41	63.631,80	42.421,19	21.210,58

Quota ripiano per anno (C)	8.447,00	13.904,71	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,61	21.210,58
Importo percentuale (C/A)*100	5,65%	9,29%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	141.168,34	127.263,63	106.053,02	84.842,41	63.631,80	42.421,19	21.210,58	-

Con la relazione per il secondo semestre dell'anno 2020 l'Organo di revisione ha evidenziato un "*netto miglioramento*" nel risultato di amministrazione conseguito per tale esercizio, pari ad euro 264.538,58 che "*al netto della parte accantonata vincolata e destinata agli investimenti, non segna un disavanzo, bensì risulta un avanzo libero di euro 1.294,93*".

Per l'anno 2019 l'Ente ha conseguito un disavanzo di amministrazione di 71.957,77 euro.

Sulla base di tali dati l'Organo di revisione afferma che "[è] *evidente come l'ente abbia proceduto con la gestione 2020 ad un parziale recupero anticipato rispetto ai tempi previsti dal piano di rientro che prevedeva per il 2020 una quota di € 21.210,61*".

Lo stesso Revisore afferma poi che "[i]*l disavanzo è diminuito in misura rilevante rispetto a quello dell'anno precedente grazie* [alle] *precauzioni gestionali attuate dall'Ente nel corso dell'esercizio 2020*".

Tenuto conto di tali dati, avendo realizzato nell'anno 2020 un avanzo di amministrazione di euro 1.294,63 (come rilevato da BDAP), l'Ente risulta aver recuperato integralmente il disavanzo di amministrazione che avrebbe dovuto recuperare nel corso del Piano, entro l'anno 2025.

La quota di disavanzo di amministrazione recuperata tra l'anno 2019 e l'anno 2020 ammonta, infatti, ad euro 73.252,40 per cui, oltre alla quota prevista di euro 21.210,61, vi è stato un recupero anticipato di un ulteriore quota di euro 52.041,79.

Tale risultato, peraltro, è stato conseguito previo incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel rendiconto dell'anno 2020 per l'importo di euro 152.407,31 a fronte del minore importo di euro 122.020,64 accantonato nel risultato di amministrazione dell'anno 2019.

Per poter valutare la portata di detto risultato indubbiamente positivo occorre tener conto degli effetti che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto sull'esercizio finanziario 2020.

Sul punto l'Organo di revisione, sempre nella relazione relativa al secondo semestre dell'anno 2020, ha rappresentato che nel corso di tale esercizio, per la pandemia, "*sono stat*[e] *subito destinate delle risorse a sostegno delle famiglie in difficoltà con i fondi di solidarietà alimentare, per i quale il Comune si è attivato a consegnare buoni e pacchi alimentari, nella fattispecie sono stati destinati all'Ente Euro 10.486,50 totalmente destinati, inoltre sono stati assegnati i fondi per la sanificazione dei locali Euro 2.439,21, i*

fondi per le funzioni fondamentali che ammontano ad un totale di Euro 53.057,83, i quali l'Ente ha inserito nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato".

Oltre a tali fondi, gli enti locali, ai sensi dell'art. 112 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, hanno potuto differire all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale il pagamento delle quote capitale dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore di tale decreto.

Il relativo risparmio di spesa doveva essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

Al riguardo, il Comune di Cuceglio, per quanto emerge dalla consultazione dell'allegato a.2 del rendiconto dell'anno 2020, risulta aver vincolato l'importo di euro 32.485,12 a titolo di "*risparmio mutui MEF 2020*".

In ordine, invece, alle risorse non impiegate del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77) l'Ente, come emerge sempre dal citato allegato a.2, ha provveduto a vincolare nel risultato di amministrazione il relativo importo di euro 53.057,83 ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021).

L'apposizione di tali vincoli nel risultato di amministrazione dell'anno 2020, complessivamente pari ad euro 85.542,95, consentirebbe di affermare che l'avanzo di amministrazione conseguito in tale esercizio finanziario, in linea di massima, non dovrebbe essere stato generato dai benefici riconosciuti con la legislazione emergenziale.

Resta tuttavia ferma l'esigenza di comprendere l'origine del risultato positivo conseguito nell'anno 2020, genericamente attribuito dal Revisore a non meglio precisate "*precauzioni gestionali attuate dall'Ente"*.

Ai fini della valutazione di tale risultato in funzione dell'attuazione del Piano è necessario, in particolare, stabilire se alle "*precauzioni<< gestionali*" attuate dal Comune di Cuceglio si possa riconoscere una portata strutturale, con la conseguente prospettiva di consolidamento di tale risultato nei prossimi esercizi finanziari, ovvero se lo stesso risultato abbia una natura meramente congiunturale per cui si rende necessario che il percorso di risanamento prosegua secondo gli obiettivi indicati nel Piano.

Da una preliminare analisi dei dati di rendiconto dell'anno 2020 tratti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) emergono alcuni elementi di discontinuità rispetto ai dati degli esercizi pregressi che potrebbero indurre a ritenere che il risultato ora conseguito dall'Ente possa essere stato comunque condizionato dall'emergenza sanitaria in termini di minori spese che, con l'auspicata risoluzione della pandemia, potrebbero ritornare a livelli tali da generare squilibri di bilancio se non adeguatamente coperte dalle entrate dell'Ente.

Nel dettaglio, la seguente tabella riepiloga l'andamento delle entrate correnti nel triennio 2018-2020.

ACCERTAMENTI				
ENTRATE	**2018**	**2019**	**2020**	**Δ 2020-2019**
TITOLO 1	775.600,16	612.073,96	579.408,33	- 32.665,63
TITOLO 2	3.226,77	5.798,48	72.362,40	66.563,92
TITOLO 3	58.040,15	59.019,31	29.398,07	- 29.621,24
	836.867,08	676.891,75	681.168,80	4.277,05

Da tale tabella, raffrontando i dati dell'anno 2020 con i dati dell'anno 2019, emerge:

- una riduzione delle entrate del titolo 1 di euro 32.665,63. L'ammontare complessivo di tali entrate si attesta su un valore più basso rispetto al valore indicato nel Piano di euro 604.806,96, con una differenza di euro 25.398,63;
- una riduzione delle entrate del titolo 3 di euro 29.621,24. Anche per tali entrate vi è una riduzione rispetto al valore indicato nel Piano di euro 36.800,00, con una differenza di euro 7.401,93;
- rispetto alle previsioni del Piano, l'ammontare complessivo delle entrate correnti, pari ad euro 648.906,96, aumenta di euro 32.261,84;
- tale incremento è da ricondurre alle entrate del titolo 2, aumentate di euro 66.563,92. L'intero ammontare di tali entrate è iscritto tra le entrate della tipologia 101, relativo ai *trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche*.

Sul fronte della spesa corrente, la seguente tabella riepiloga l'andamento dei dati nel medesimo triennio 2018-2020.

IMPEGNI				
SPESE	**2018**	**2019**	**2020**	**Δ 2020-2019**
TITOLO 1	546.055,68	517.434,67	478.760,31	- 38.674,36
TITOLO 4	87.114,40	85.862,19	43.229,72	- 42.632,47
	633.170,08	603.296,86	521.990,03	- 81.306,83

Da tale tabella, raffrontando i dati dell'anno 2020 con i dati dell'anno 2019, emerge:

- una riduzione delle spese del titolo 1 di euro 38.674,36, portando l'ammontare di tali spese ad un valore inferiore a quello di euro 552.747,71 indicato nel Piano, con una differenza di euro 73.987,40. Peraltro, l'importo di euro 478.760,31 risulta inferiore anche al livello di spesa previsto nel Piano per l'anno 2022 per l'importo di euro 539.251,61 da considerarsi il tetto massimo di spesa sostenibile nel corso dell'esecuzione del Piano come indicato con la deliberazione n. 78/2020/SRPIE/PRSE;
- una riduzione delle spese del titolo 4 di euro 42.632,47, verosimilmente generata dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui con Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Confrontando i dati di spesa per missioni per gli anni 2020 e 2019, tra le voci maggiormente significative, sono state rilevate le riduzioni riepilogate nella seguente tabella.

IMPEGNI				
MISSIONI	**2018**	**2019**	**2020**	**Δ 2020-2019**
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	68.598,94	72.225,85	44.359,42	- 27.866,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	109.139,69	209.123,84	135.486,29	- 73.637,55

Le riduzioni di spesa riepilogate nella tabella potrebbero avere natura congiunturale in quanto verosimilmente determinate dagli effetti delle misure di contenimento dei contagi adottate nel corso dell'emergenza sanitaria che hanno avuto un indubbio impatto sui servizi scolastici e di mobilità.

In ordine a tali considerazioni l'Ente, in sede istruttoria, è stato invitato a:

- fornire una specificazione delle "*precauzioni gestionali*" a cui ha genericamente fatto riferimento il Revisore nella propria relazione e che avrebbero determinato il risultato positivo dell'anno 2020;
- dare dimostrazione di come tali misure prescindano dagli effetti dell'emergenza sanitaria, specificando se i relativi effetti possano considerarsi, o meno, di natura strutturale per cui per gli esercizi futuri, a partire dall'anno 2021, il volume della spesa corrente dovrebbe assestarsi sui valori conseguiti nell'anno 2020;
- indicare se la riduzione delle entrate dei tioli 1 e 3 sia riconducibile agli effetti della pandemia, con la conseguente prospettiva che tali entrate, nei prossimi esercizi (a partire dal 2021) possano ricollocarsi ai livelli indicati nel Piano;
- specificare se l'importo di euro 32.485,12 vincolato nel risultato di amministrazione dell'anno 2020 è pari all'intero ammontare delle rate di mutuo non corrisposte a Cassa depositi e prestiti S.p.a. in ragione della richiamata sospensione del pagamento prevista dalla legge. Sul punto si evidenzia che, sulla base del Piano, la quota capitale di ammortamento dei mutui per l'anno 2020 è indicata nell'importo complessivo di euro 78.532,38. È stato richiesto, pertanto, di fornire un dettaglio dei pagamenti delle quote capitale di mutuo eseguiti nell'anno 2020.

Con la risposta pervenuta il 4 ottobre 2021 l'Ente ha rappresentato, in primo luogo, di essere riuscito "*a porre in essere misure gestionali con effetti strutturali di riduzione della spesa corrente*".

Ponendo a raffronto per gli anni 2019 e 2020 i dati dell'allegato E al rendiconto della gestione, vengono segnalate le seguenti minori spese (arrotondate alle migliaia di euro):

- redditi da lavoro dipendente: da euro 114.000,00 del 2019 a euro 96.000,00 del 2020;
- acquisto di beni e servizi: da euro 289.000,00 del 2019 a euro 279.000,00 del 2020;
- trasferimenti correnti: da euro 70.000,00 del 2019 a euro 64.000,00 del 2020;

- interessi passivi: da euro 16.000,00 del 2019 a euro 11.000,00 del 2020.

I risparmi conseguiti su tali voci di spesa ammontano complessivamente a circa 39.000,00 euro.

L'Amministrazione evidenzia poi che "[l]*e misure adottate prescindono dagli effetti dell'emergenza sanitaria e i relativi effetti possono considerarsi di natura strutturale per cui per gli esercizi futuri, a partire dall'anno 2021, il volume della spesa corrente dovrebbe assestarsi sui valori conseguiti nell'anno 2020*".

Per il raggiungimento di tale risultato l'Ente afferma di aver razionalizzato gli acquisti e di aver migliorato l'organizzazione interna degli uffici, conseguendo anche un incremento dell'efficienza dei servizi resi.

A tiolo esemplificativo, viene fatta notare la riduzione degli impegni per il rimborso dei tributi non dovuti (nell'anno 2018 pari ad euro 12.163,00; nell'anno 2019 pari ad euro 7.500,00; nell'anno 2020 pari ad euro 762,00).

In ordine alla riduzione delle entrate dei tioli 1 e 3 è stato, invece, rappresentato come la stessa sia riconducibile agli effetti della pandemia con la convinzione che "*tali entrate, nei prossimi esercizi, potranno pertanto ricollocarsi ai livelli pre-covid ed alle previsioni indicate nel Piano: in particolare gli accertamenti IMU (IMU + TASI per gli anni precedenti) sono rimasti praticamente invariati. I minori accertamenti dell'anno 2020 sul 2019 derivano essenzialmente da TARI (euro 29.656,85) e addizionale comunale Irpef (19.256,44), a causa della riduzione dei redditi, oltre che dal recupero evasione tributaria, che ha subito una grave battuta d'arresto a causa della sospensione dei procedimenti disposta con provvedimenti legislativi nazionali"*.

Viene inoltre sottolineato che, relativamente ai minori accertamenti TARI, l'Ente ha fatto ricorso ai fondi straordinari nazionali derivanti dal fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020 e, successivamente, dall'art. 39 del D.L. n. 104 del 2020.

Quanto, poi, all'importo di euro 32.485,12 vincolato nel risultato di amministrazione dell'anno 2020 è stato rappresentato che lo stesso è pari alla complessiva quota capitale dei mutui Cassa depositi e prestiti S.p.a. – gestione MEF il cui pagamento è stato sospeso per la pandemia.

Sul tema è stato infine precisato che "[l]*a somma complessiva delle quote capitale per ammortamento mutui, per l'anno 2020, ammontava ad euro 75.714,84 (anziché ad euro 78.532,38, come erroneamente indicato nel piano) a fronte della quale sono stati impegnati e pagati euro 43.229,72, relativi alla quota capitale del mutui CDP – gestione MEF*".

In ordine al delineato contesto la Sezione rileva come, con la gestione dell'anno 2020, nonostante l'emergenza sanitaria, l'Ente abbia riassorbito l'intero disavanzo di amministrazione oggetto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Per la valutazione di tale risultato indubbiamente positivo non si può certo prescindere da un'analisi che tenga conto anche dei significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 sulla gestione finanziaria dell'Ente.

Per tale aspetto la Sezione prende atto delle affermazioni dell'Ente secondo cui il risultato conseguito prescinde dall'impatto della pandemia derivando, invece, dall'adozione di misure organizzative che hanno portato ad una riduzione della spesa corrente ottenendo, peraltro, un efficientamento complessivo della struttura organizzativa.

Vi è pertanto la convinzione dell'Ente che i risultati conseguiti abbiano portata strutturale per cui l'Ente ha ridotto la spesa portandola ad un livello inferiore a quello indicato come obiettivo finale del Piano.

Nell'esprimere un giudizio positivo in ordine al risultato conseguito, la Sezione, allo stato, non può che rinviare all'esame delle prossime relazioni di monitoraggio ogni valutazione in ordine alla valenza effettivamente strutturale delle misure adottate al fine di appurare se effettivamente vi è stato una riduzione del livello di spesa che si rimanifesterà anche nella gestione dei prossimi esercizi finanziari, a partire dall'anno 2021.

In ordine, invece, al profilo delle entrate proprie, la Sezione invita l'Ente a improntare la propria attività programmatoria ai canoni della prudenza in ordine alla delineata prospettiva che le entrate del titolo 1 e 3 possano ritornare ad un livello pari a quello degli anni precedenti alla pandemia (2019), senza che venga messo in conto, invece, un effetto trascinamento connesso ad una potenziale riduzione della capacità fiscale del tessuto economico in ragione del significativo impatto generato dall'emergenza sanitaria.

A ciò si aggiungano anche gli effetti delle norme emergenziali sulla riscossione coattiva dei tributi, la cui sospensione per un significativo lasso temporale impone una valutazione attenta del processo di ripresa di tale attività, che si profila essere graduale e comunque condizionato all'effettiva possibilità dei contribuenti di onorare i propri debiti nonostante gli effetti economici della pandemia.

La gravità del contesto, che sta caratterizzando anche l'anno 2021, impone a livello generale la massima prudenza nella gestione delle entrate; a maggior ragione ciò deve avvenire per un Ente in crisi come il Comune di Cuceglio.

Per altro verso la Sezione osserva che il recupero dell'intero disavanzo, pur costituendo un buon risultato, non costituisce di per sé un elemento che possa indurre a ritenere che sia stata del tutto superata la fase di fragilità che ha caratterizzato la gestione finanziaria dell'Ente.

Ne consegue la necessità per l'Amministrazione, di effettuare una programmazione molto oculata e attenta in ordine alle entrate proprie al fine di scongiurare una sovrastima delle stesse, che potrebbe innescare nuovamente un processo di squilibrio strutturale, in

pregiudizio del percorso di risanamento avviato con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in atto.

2. Revisione dei residui

In sede di approvazione del Piano la Sezione ha rilevato come l'Ente abbia svolto un'accurata revisione dei residui nei termini indicati dalla lettera e), comma 8, dell'art. 243 bis del TUEL, presupposto indispensabile per poter disporre, unitamente alla corretta quantificazione del disavanzo da recuperare, di un quadro realistico delle condizioni economico-finanziarie in cui versa l'Amministrazione e, conseguentemente, delle misure necessarie per il risanamento

La determinazione dell'effettiva consistenza dei residui, sia attivi che passivi, consente infatti, per un verso, di calibrare le attività di riscossione dei crediti risalenti nel tempo e, per altro verso, di avere effettiva contezza delle passività da onorare.

Con la deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSE è stato anche ricordato che all'operazione di revisione dei residui deve poi conseguire un'accurata determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), indispensabile per evitare che il percorso di risanamento si fondi su crediti di difficile esazione per i quali non si sia provveduto ad un adeguato accantonamento, da eseguirsi secondo i criteri indicati al punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Sul punto la Sezione, nel rilevare come il FCDE del Comune di Cuceglio sia stato oggetto di un progressivo adeguamento, sanando la pregressa sottostima di tale fondo, ha rilevato per l'anno 2019 un ammontare dei residui attivi pari ad euro 329.053,08, importo inferiore all'ammontare dei residui passivi pari ad euro 366.840,95. Tale differenza è stata comunque colmata dalla consistenza del fondo di cassa al 31 dicembre, pari ad euro 121.850,02.

Il risultato di amministrazione dell'anno 2019 è risultato positivo e pari ad euro 64.337,44 (decurtato anche il fondo pluriennale vincolato).

A fronte di tali dati, dall'esame del rendiconto dell'anno 2020 emerge un'ulteriore riduzione dei residui attivi che da euro 329.053,08 si riducono ad euro 260.253,79 (di cui euro 194.530,36 proveniente dalla gestione dei residui); importo ora superiore all'ammontare dei residui passivi, pari ad euro 186.528,25.

In aumento è anche la consistenza della cassa che, da euro 121.850,02 nell'anno 2019, si incrementa ad euro 211.159,81 nell'anno 2020.

A fronte di tali variazioni, in deciso aumento è il risultato di amministrazione dell'anno 2020, pari ad euro 264.538,58 a fronte di euro 64.337,44 realizzato nell'anno 2019, con un incremento di circa 200 mila euro.

Per altro verso, come in precedenza accennato, si rileva anche un ulteriore incremento del FCDE, al 31 dicembre 2020 pari ad euro 152.407,31 a fronte dell'importo di euro 122.020,64 accantonato al 31 dicembre 2019.

L'analisi complessiva di tali dati fa emergere un effettivo miglioramento anche nella gestione dei residui a cui corrisponde, peraltro, un ulteriore incremento del FCDE a garanzia degli equilibri di bilancio a fronte del rischio di inesigibilità dei crediti.

Di tale contesto la Sezione prende positivamente atto, raccomandando all'Ente di continuare a svolgere un attento monitoraggio sulla gestione dei residui al fine di proseguire nel percorso di risanamento avviato con l'esecuzione del Piano di riequilibrio.

3. Debiti di funzionamento e tempi di pagamento dei debiti commerciali

Con la deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSE è stato rilevato come una delle criticità che ha portato l'Ente in predissesto è stata anche la difficoltà a far fronte ai pagamenti per cui vi è stato frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Per migliorare tale situazione, oltre a ridurre la spesa corrente (per quanto possibile trattandosi per la maggior parte di costi fissi) l'Ente si è impegnato a rafforzare in modo deciso l'attività di accertamento tributario e l'attività di gestione ordinaria dei tributi, con particolare riguardo alla verifica del loro tempestivo pagamento. È stato prospettato anche il rafforzamento del servizio di riscossione coattiva.

A fronte di tale contesto è stata comunque rilevata una sofferenza nel rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali, con indici pari nel 2016 a 44,48 giorni, nel 2017 a 87,90 giorni e nel 2018 a 34,77.

In argomento, sebbene il Comune abbia assicurato di aver adottato misure per l'accelerazione dei tempi di accettazione delle fatture elettroniche e dei tempi di liquidazione propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento, gli indicatori annuali tratti dal sito Internet istituzionale registrano sempre ritardi piuttosto consistenti, pari a 132,40 nell'anno 2019 ed a 76,82 nell'anno 2020.

Tale dato deve essere poi correlato alla gestione delle liquidità dell'Ente.

In argomento, con le relazioni di monitoraggio l'Organo di revisione evidenzia che "*grazie all'attenzione posta alle riscossioni ed alla verifica dei flussi di cassa*" l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell'anno 2020 e nel primo semestre dell'anno 2021.

Al 30 giugno 2021 il saldo di cassa è pari ad euro 194.979,53.

Dalla consultazione di SIOPE è emerso che anche fino al mese di ottobre dell'anno 2021 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

A fronte di tale dato positivo, nel rendiconto dell'anno 2020 si è anche osservata una riduzione dei residui passivi, pari al 31 dicembre ad euro 186.528,25 (di cui euro 30.749,39 derivanti da esercizi precedenti).

Al 31 dicembre 2019 i residui passivi ammontavano ad euro 366.840,95, di cui euro 134.317,27 derivanti da esercizi precedenti.

Tale variazione è stata determinata anche da una riduzione di residui passivi effettuata in sede di revisione ordinaria per l'importo di euro 49.936,91.

In sede di approvazione del Piano la Sezione aveva preso atto dell'assicurazione del Comune di "*aver adottato misure per l'accelerazione dei tempi di accettazione delle fatture elettroniche e dei tempi di liquidazione propedeutici all'emissione dei mandati di pagamento*".

In sede istruttoria l'Ente ha inteso porre in risalto gli ottimi risultati ottenuti nella gestione di cassa, evidenziando comunque un miglioramento ottenuto nei tempi medi di pagamento dal 2019 ad oggi. Il peggioramento rispetto al 2018 viene imputato alle radicali modifiche organizzative che l'Ente ha approvato a cavallo degli anni 2018 e 2019 con la sostituzione della società incaricata della gestione contabile a causa dell'assenza dell'unica dipendente addetta all'ufficio.

Il *trend* di miglioramento continuo sarebbe altresì evidenziato, secondo l'Ente, dall'indicatore di tempestività dei pagamenti del 1° trimestre 2021 che si è attestato a 23,33, inferiore a quello del 2018 ed ai limiti di legge.

Relativamente ai residui passivi eliminati in occasione della revisione ordinaria effettuata ai fini della redazione del rendiconto dell'anno 2020, è stato precisato che l'importo di euro 49.936,91 è derivato dall'accertata insussistenza di tali residui, non più conservabili ai sensi dei principi contabili riferiti al bilancio degli enti locali; in particolare sono stati eliminati residui passivi per euro 6.835,00 derivanti dall'esercizio 2017, per euro 15.057,58 dal 2018 e per euro 28.044,33 dal 2019.

In merito a quanto esposto corre l'obbligo, preliminarmente, di evidenziare che l'Ente erroneamente ritiene che l'indicatore del primo trimestre dell'anno 2021 (pari a 23,33) rientri nei limiti di legge.

Sul punto basti considerare che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo i criteri indicati dell'articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014, esprime il ritardo intercorrente tra la data di pagamento e la data di scadenza della fattura. Per "*data di scadenza*", come indicato dal comma 4, lettera d) del citato articolo 9, devono intendersi i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002.

Dalla determinazione di un indicatore di segno positivo discende che l'Amministrazione interessata paga in ritardo le fatture rispetto a detta scadenza.

Chiarito tale aspetto, la Sezione osserva che ritardare il pagamento dei debiti commerciali non può certo costituire lo strumento per contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Sul punto è opportuno richiamare quanto affermato da questa Sezione in diverse occasioni (*ex multis* deliberazione n. 147/2020/SRCPIE/PRSE) in ordine al fatto che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato "*come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento*".

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che "*devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura*". L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito e calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

In merito, occorre evidenziare, peraltro, che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti

commerciali, stabilendo che: "*l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b)* e "*i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".*

Tali norme, peraltro, hanno previsto un obbligo di accantonamento di risorse nel risultato di amministrazione che dovrà permanere fino al rispetto di specifiche condizioni previste dal comma 859, lettere a) e b) dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018.

Quest'ultimo obbligo, introdotto dall'art. 38-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo 2019, n. 58), è ora previsto dal comma 863 della legge n. 145 del 2018 laddove prevede che "[i]*l Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".*

Tale comma, in particolare, prevede le misure da adottare nel caso in cui non venga ridotto il debito commerciale residuo entro specifici parametri, ovvero vi sia un indicatore annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Per altro verso, si rammenta che l'art. 3 del richiamato D.Lgs. n. 231 del 2002 prescrive che "[i]*l creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*". Da tale norma ne consegue che il ritardo nel pagamento dei debiti commerciali può costituire per l'Ente ragione di ulteriori esborsi a titolo di interessi di mora.

Infine, si evidenzia che l'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che "[a]*l fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*".

Rilevato quanto sopra, la Sezione, se per un verso valuta positivamente il mancato ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'anno 2020, per altro verso rileva la persistente inosservanza dei tempi di pagamento dei debiti commerciali per cui si rende necessario

che l'Ente adotti ogni misura organizzativa necessaria a garantire il rispetto di tali termini di pagamento in osservanza delle richiamate norme ed al fine di non gravare il bilancio con eventuali spese per il pagamento di interessi di mora, ferme restando le misure che a decorrere dall'anno 2021 dovranno essere applicate in attuazione delle richiamate disposizioni contenute nella legge n. 145 del 2018.

4. Tributi locali

Con il Piano l'Ente, nell'evidenziare di aver già deliberato le tariffe massime dei tributi locali come da ultimo disposto anche per l'addizionale IRPEF, ha fornito il seguente prospetto di previsione delle entrate tributarie.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
IMU	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
TASI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Add. IRPEF	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
TOSAP	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Totale	**286.100**	**286.100**	**286.100**	**286.100**	**286.100**	**286.100**	**286.100**	**286.100**

* Colonne aggiunte rispetto al prospetto contenuto nel Piano mantenendo i medesimi valori indicati per gli anni precedenti

In ordine, invece, alle misure programmate per il contrasto all'evasione tributaria, l'Ente ha fornito i dati riepilogati nella seguente tabella.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recupero evasione tributaria IMU	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Recupero evasione tributaria TASI	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Recupero evasione tributaria TARI	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Totale	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

In ordine alla posizione dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle ingiunzioni, l'Ente ha rappresentato che avrebbe avviato le procedure di recupero forzato a partire dal mese di settembre dell'anno 2020 tenuto conto delle norme riguardanti la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per gli anni 2018 e 2019, con la deliberazione n. 78/2020/SRPIE/PRSP la Sezione ha rilevato come l'Ente abbia conseguito risultati anche superiori a quelli indicati nel Piano per ciascun tributo.

Con le relazioni di monitoraggio oggetto di esame, viene evidenziato che è stata avviata una politica di contrasto all'evasione tributaria, ottimizzando la fase di riscossione e la fase accertativa. Viene poi specificato che, in considerazione della condizione di scarsità di personale, ben descritta nel Piano, l'Ente ha optato per l'esternalizzazione totale di tale servizio a società specializzata.

Ciò posto, nella relazione relativa al secondo semestre dell'anno 2020 si legge che, per tale esercizio, non sono stati emessi atti di accertamento IMU, TASI e TARI ma sono stati incassati gli accertamenti emessi negli anni precedenti per l'IMU e la TASI per un importo complessivo di euro 16.167,00, superiore all'obiettivo intermedio di euro 11.000,00 complessivamente indicato nel Piano.

Per il primo semestre dell'anno 2021, invece, nella relativa relazione di monitoraggio si legge che in tale lasso temporale sono stati emessi atti di accertamento TARI per gli anni 2015-2016 per l'importo complessivo di euro 26.686,00 a fronte dei quali sono stati incassati euro 11.842,00.

È stato poi precisato che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività di accertamento e di riscossione coattiva hanno subito una battuta d'arresto in conseguenza delle disposizioni nazionali che hanno sospeso tali attività già nel 2020 e poi anche nel 2021.

A fronte di specifica richiesta, l'Ente ha poi chiarito le ragioni per cui nell'anno 2020 non vi sono state riscossioni per la TARI derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria. Nello specifico, l'Amministrazione ha rappresentato che il mancato introito per tale tributo "*sebbene il Piano indichi per tale tributo un obiettivo intermedio pari ad euro 5.000,00* […è dovuto…] *al fatto che le attività di recupero evasione tributaria sono state sospese in ottemperanza alle prime disposizioni urgenti, contenute nel "Decreto Cura Italia" (DL n.18/2020), che prevedevano tra l'altro la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, termine poi prorogato, dal "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020) al 31 agosto 2020, ed ai successivi interventi governativi che hanno ridotto notevolmente o comunque posticipato la capacità di riscossione coattiva dell'ente*".

Nel prendere atto di quanto esposto, la Sezione rileva come nell'anno 2020 l'Ente sia riuscito ad incassare risorse derivanti dal contrasto dell'evasione tributaria per euro 16.167,00, ovvero per un importo superiore a quello previsto dal Piano di euro 11.000,00. Anche per il primo semestre dell'anno 2021 l'Ente ha già incassato risorse per euro 11.842,00, raggiungendo nel solo primo semestre l'obiettivo annuale.

Al riguardo, peraltro, non si può sottacere come tale specifico traguardo è stato realizzato dall'Ente in esercizi fortemente condizionati dagli effetti della pandemia.

Sul punto occorre anche ricordare che, in chiave prudenziale, l'Ente ha previsto i maggiori recuperi da evasione tributaria per gli anni 2018-2021, diminuendo la relativa stima a 2.000,00 euro per i restanti esercizi (fino al 2025).

I risultati conseguiti anche nell'anno 2020 e nel primo semestre dell'esercizio 2021 consentono alla Sezione di ritenere che l'Ente abbia dato effettivo impulso all'attività di riscossione e di contrasto all'evasione tributaria. Al contempo, come affermato con la deliberazione n. 78/2020/SRPIE/PRSE, si valuta positivamente la stima operata a partire dall'anno 2022 riducendo a 2.000,00 euro la previsione di introiti derivanti dalle attività di contrasto all'evasione tributaria.

Stima sicuramente prudenziale che, ad ogni modo, non dovrà comportare un'attenuazione dell'intensità dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, dovendo l'Ente agire per riscuotere le entrate anche a prescindere dalla necessità di realizzare gli obiettivi del Piano.

5. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

L'Ente, come servizio a domanda individuale, gestisce unicamente le mense scolastiche per le quali, nel Piano, vi è l'impegno ad assicurare con i proventi la copertura dell'83,33% dei costi.

Tale percentuale è ampiamente superiore a quella del 36% prevista dalla lettera a) dell'art. 243, comma 2, del TUEL, espressamente richiamata dalla lettera b), comma 8, dell'art. 243 bis del medesimo TUEL.

La Sezione, in sede di approvazione del Piano, ha preso atto della decisione dell'Ente di non incrementare ulteriormente la percentuale di copertura di tale servizio al fine di non far ulteriormente gravare sull'utenza le esigenze di risanamento; decisione che rimane nella discrezionalità degli Organi di governo e che comunque si fonda su una percentuale di copertura (83,33%) già di per sé ampiamente superiore alla percentuale minima prevista dalla legge (36%).

Con la relazione relativa al secondo semestre dell'anno 2020, con riguardo al tema dei servizi a domanda individuale, l'Organo di revisione si è limitato ad affermare che "[i]*l Comune di Cuceglio ha previsto la percentuale di copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale stabilita dall'art. 243, comma 2 del D.Lgs 267/2000*" senza fornire alcun dato che dia evidenza di tale affermazione.

Analoga considerazione vale per la relazione relativa al primo semestre dell'anno 2021.

A fronte della carenza informativa riscontrata nelle richiamate relazioni di monitoraggio, è stato svolto un approfondimento istruttorio al fine di acquisire i dati relativi al citato servizio per gli anni 2019 e 2020, nonché per il primo semestre dell'anno 2021.

Le seguenti tabelle riepilogano l'esito dell'istruttoria svolta.

	2021 (al 15/9)		2020		2019	
	Stanz.to	Accert.to	Stanz.to	Accert.to	Stanz.to	Accert.to
Proventi da buoni pasto	24.000,00	23.000,00	24.000,00	19.645,16	21.000,00	20.604,50

	Stanz.to	Impegno	Stanz.to	Impegno	Stanz.to	Impegno
Utenze energia elettrica	3.000,00	-	1.000,00	-	3.000,00	2.961,88
Utenze gas	3.000,00	2.200,00	1.000,00	-	3.000,00	3.000,00
Appalto servizio ristorazione	27.500,00	26.104,01	27.500,00	19.341,73	27.500,00	19.131,84
Appalto assistenza mensa	5.000,00	3.316,50	5.000,00	1.882,50	6.500,00	5.979,75
Rimborso buoni pasto inutilizzati	-	-	354,20	261,40	-	-
TOTALE	38.500,00	31.620,51	34.854,20	21.485,63	40.000,00	31.073,47

Tasso copertura		72,738%		91,434%		66,309%

Dall'esame di tale tabella la Sezione rileva come l'Ente, per gli esercizi considerati, abbia rispettato il limite minimo di copertura dei servizi a domanda individuale

Al contempo, la Sezione rammenta che il rispetto della percentuale minima del 36% deve essere assicurato per l'intera durata del Piano e, come tale, continuerà ad essere oggetto di controllo in sede di monitoraggio.

6. Incremento delle entrate correnti

In sede di approvazione del Piano, con riguardo all'andamento delle entrate correnti, l'Ente ha fornito i dati riepilogati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	548.284,02	622.668,94	604.806,96	604.806,96	604.806,96	604.100,00	595.100,00	595.100,00	595.100,00	595.100,00	5.969.873,84
Titolo 2	10.559,15	8.919,29	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	77.878,44
Titolo 3	52.991,65	41.659,40	70.800,00	56.800,00	36.800,00	36.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	435.051,05
a) Entrate Correnti	611.834,82	673.247,63	682.906,96	668.906,96	648.906,96	648.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	637.200,00	6.482.803,33
b) Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3)	601.275,67	664.328,34	675.606,96	661.606,96	641.606,96	640.900,00	629.900,00	629.900,00	629.900,00	629.900,00	6.404.924,89
incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)	98,27%	98,68%	98,93%	98,91%	98,88%	98,87%	98,85%	98,85%	98,85%	98,85%	98,80%
variazione dell'incidenza rispetto anno 2016		10,49%	12,36%	10,03%	6,71%	6,59%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	

Con riguardo all'anno 2020, dalla consultazione dei dati BDAP, è emerso che l'Ente ha accertato euro 579.408,33 per le entrate del titolo 1, euro 72.362,40 per le entrate del

titolo 2 ed euro 29.398,07 per le entrate del tiolo 3, per un importo complessivo di euro 681.168,80; importo superiore a quello di euro 648.906,96 previsto nel Piano.
Con specifico riguardo alle entrate proprie, l'accertamento è stato di euro 608.806,40, ovvero un importo più basso rispetto alla previsione del Piano pari ad euro 641.606,96.
I minori introiti registrati sui titoli 1 e 3 risultano comunque compensati dai maggiori introiti realizzati per il titolo 2 per euro 72.362,40 a fronte di euro 7.300,00 previsti nel Piano.
Come ampiamente esposto al punto 1., tale situazione è da ricondurre agli effetti finanziari prodotti dall'emergenza sanitaria per cui gli Enti locali sono stati destinatari di trasferimenti statali volti anche a compensare le minori entrate dovute alla pandemia.
Nel complesso, si rammenta che le misure di riequilibrio economico-finanziario scelte dall'Ente per ripristinare le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio e di una sana gestione finanziaria consistono, oltre che in una revisione della spesa corrente (che ha portato nel 2020 ad un risparmio di circa 39 mila euro), nell'incremento delle entrate derivanti dall'innalzamento dell'aliquota addizionale comunale IRPEF dallo 0,5% allo 0,8%, senza soglia di esenzione, con un maggior gettito stimato in via prudenziale di euro 25.000,00.
Con le relazioni riguardanti il secondo semestre dell'anno 2020 ed il primo semestre dell'anno 2021 l'Organo di revisione si è limitato ad affermare che, per tale misura, l'Ente ha compiuto tutti i relativi adempimenti per cui la stessa ha prodotto i suoi effetti, senza tuttavia indicare l'effettivo incremento di entrate derivanti da tale imposta per cui è stato prudenzialmente stimato con il Piano un aumento di euro 25.000,00.
Aspetto poi chiarito in sede istruttoria con la comunicazione delle stime pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze risultate essere in linea con i dati contabili (stanziamenti e accertamenti) che si evincono dai rendiconti dell'Ente.
Nello specifico, gli accertamenti per il rendiconto dell'anno 2019 ammontano ad euro 107.000,00 mentre quelli per il rendiconto dell'anno 2020 ammontano ad euro 103.000,00.
La seguente tabella prodotta dall'Ente riepiloga i dati del triennio 2017-2019:

Anno di imposta	Numero contribuenti	Reddito imponibile addizionale	Addizionale comunale dovuta
2019	713	13.768.846,00	108.028,00
2018	710	14.102.196,00	109.313,00
2017	731	13.872.034,00	74.547,00

Da tale prospetto emerge l'incremento a decorrere dall'anno 2018 di entrate derivanti dall'addizionale comunale IRPEF derivante dall'aumento della relativa aliquota dallo 0,5% allo 0,8%.

Tale incremento può, pertanto, ritenersi consolidato per cui l'Ente ha stimato un ammontare dell'entrata derivante da tale addizionale di circa 107.000,00 euro "*al netto ovviamente di quello che potrà essere l'impatto sui redditi della popolazione residente in conseguenza dell'emergenza epidemiologica*".

Per quanto esposto, la Sezione, nel ritenere che i risultati conseguiti nell'anno 2020 debbano necessariamente essere contestualizzati con riguardo agli effetti prodotti dalla pandemia sulla gestione finanziaria, rileva come l'Ente, in tale esercizio finanziario, abbia dato attuazione al Piano, raggiungendo gli obiettivi intermedi riguardanti l'andamento delle entrate.

Sul punto corre l'obbligo, ad ogni modo, di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di monitorare con attenzione l'andamento delle entrate proprie considerando un verosimile effetto trascinamento che si potrebbe manifestare sui successivi esercizi finanziari per cui occorre considerare che la capacità fiscale del territorio potrebbe non riallinearsi da subito ai livelli precedenti all'inizio della pandemia. Ciò impone di improntare ai canoni della prudenza la gestione finanziaria al fine di preservare gli equilibri di bilancio.

7. Revisione della spesa

In ordine alla revisione della spesa, in occasione dell'approvazione del Piano, l'Ente ha fornito i dati riepilogati nel seguente prospetto.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	571.049,50	569.496,30	587.346,07	569.786,33	552.747,71	548.457,01	539.251,61	557.245,90	590.839,29	608.496,27	5.694.715,99
Variazione assoluta rispetto all'anno 2016	-	-1.553,20	16.296,57	-1.263,17	-18.301,79	-22.592,49	-31.797,89	-13.803,60	19.789,79	37.446,77	-15.779,01
Variazione % rispetto all'anno 2016*	-	-0,27%	2,85%	-0,22%	-3,20%	-3,96%	-5,57%	-2,42%	3,47%	6,56%	-

* Percentuali corrette dalla Sezione rispetto al prospetto prodotto dall'Ente

Preliminarmente, come già accennato, si rammenta che con la deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP la Sezione ha condizionato la possibilità per l'Ente di operare un ampliamento della capacità di spesa (previsto dall'anno 2023) al raggiungimento dell'obiettivo del recupero del disavanzo di amministrazione e del ripristino delle condizioni di riequilibrio strutturale.

A tal fine è stato richiesto all'Amministrazione di adeguare le previsioni di bilancio alle indicazioni di questa Sezione onde scongiurare il rischio che, nel corso dell'esecuzione del

Piano, possa essere autorizzato un incremento della spesa corrente prima di aver raggiunto gli obiettivi di risanamento.

È stato, pertanto, puntualizzato che, in assenza di tale condizione, il limite della spesa corrente degli anni 2023-2025 dovrà attestarsi sul valore indicato per l'anno 2022 di euro 539.251,61, fatte salve eventuali sopravvenute esigenze di dover sostenere spese incomprimibili perché riguardanti servizi essenziali per la cittadinanza, di cui dovrà essere data chiara dimostrazione.

Questa è una condizione a cui è stata correlata l'approvazione del Piano.

In ordine poi alle diverse misure di contenimento della spesa, si ricorda che nel corso del 2018 sono stati revisionati tutti gli appalti di servizi continuativi scaduti o in scadenza, al fine di razionalizzarne la spesa, ottenendo una riduzione di impegni di euro 30.594,00 (da euro 576.649,00 del 2017 a euro 546.055,00 del 2018).

L'Amministrazione ha poi programmato una riduzione dell'indebitamento al fine di ottenere una significativa contrazione della spesa corrente per rimborso prestiti e oneri finanziari, i cui benefici sono destinati alla riduzione del disavanzo.

Al riguardo l'Ente ha rappresentato che nell'anno 2025 vi sarà l'estinzione totale di tutti i mutui contratti dall'ente con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP).

Per altro verso, l'Ente nel 2019 ha aderito alla rinegoziazione dei mutui di CDP consentendo una pura riduzione della rata senza un allungamento del piano di ammortamento.

La seguente tabella riepiloga l'evoluzione della spesa per indebitamento:

	2018	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
Quota capitale	87.114,40	85.215,92	74.948,64	78.532,38	76.737,78	58.743,49	25.150,10	7.493,15
Quota interesse	21.856,00	17.748,70	13.856,56	10.272,82	6.593,94	3.260,45	1.023,93	222,73
TOTALE	**108.970,40**	**102.964,62**	**88.805,20**	**88.805,20**	**83.331,72**	**62.003,94**	**26.174,03**	**7.715,88**
Riduzione rispetto anno prec.	-	-6.005,78	-14.159,42	-	-5.473,48	-21.327,78	-35.829,91	-18.458,15
Riduzione rispetto al 2018	-	-6.005,78	-20.165,20	-20.165,20	-25.638,68	-46.966,46	-82.796,37	-101.254,52

L'Ente ha inoltre rappresentato che non ha inteso aumentare le tariffe dell'unico servizio a domanda individuale relativo alla mensa scolastica ritenendo di aver "*raggiunto un'ottima percentuale di copertura del servizio, oltre che per non gravare ulteriormente sui cittadini, riconoscendone al servizio medesimo una valenza anche sociale"*.

Infine, in ordine all'eventuale possibilità di programmare dismissioni di immobili, l'Ente ha evidenziato che non ha previsto la cessione di cespiti immobiliari perché gli immobili posseduti dal Comune sono utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali e non possono essere dismessi senza compromettere le funzioni fondamentali dell'Ente. Viene specificato

che gli immobili di proprietà ospitano la sede comunale, la sede di una scuola primaria di secondo grado ed un ufficio postale dato in locazione.

Sul punto l'Ente ha precisato, inoltre, che "*la crisi economica e in particolar modo la crisi del mercato immobiliare in generale, ma ancor più nella piccola realtà locale del Comune di Cuceglio, non permetterebbero comunque una realizzazione vantaggiosa di eventuali vendite immobiliari*".

Sempre ai fini della riduzione della spesa, si rammenta che la precedente amministrazione comunale ha rinunciato ad ogni emolumento. In argomento, con la deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP la Sezione ha evidenziato che "*con il rinnovo degli organi politici, tale voce di spesa potrebbe non corrispondere a zero qualora non venga reiterata la rinuncia effettuata dagli attuali organi di governo. Resta fermo che in quest'ultima ipotesi, come afferma lo stesso Ente, la possibilità di realizzare le misure indicate nel Piano sarà condizionata alla compatibilità delle indennità da corrispondere con l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente*".

Ciò posto, nell'ipotesi in cui i nuovi organi di governo non dovessero rinunciare, come hanno fatto i precedenti, alle indennità loro spettanti, si renderà necessario per l'Ente adottare le misure necessarie ad evitare che tale circostanza possa interferire con il processo di risanamento, pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi intermedi che dovranno comunque essere assicurati nel rispetto del Piano approvato da questa Sezione.

Nel complesso, per l'anno 2020, l'Ente, nonostante l'emergenza sanitaria, ha sostenuto spese per il titolo 1 pari complessivamente ad euro 478.760,31; importo inferiore all'obiettivo indicato nel Piano di euro 552.747,71.

Da tali dati emerge come le misure di contenimento adottate abbiano prodotto i loro effetti, portando la spesa corrente ad un livello inferiore anche all'anno 2016.

La Sezione rileva, pertanto, il raggiungimento anche di quest'ulteriore obiettivo intermedio.

Al contempo, nel rinviare a quanto esposto al punto 1., si raccomanda all'Ente di continuare a monitorare con attenzione l'andamento della spesa al fine di consolidare nel tempo i risultati fino ad ora raggiunti.

8. Considerazioni conclusive

Per quanto esposto la Sezione, nel complesso, rileva come le misure fino ad ora adottate dall'Ente abbiano impresso un deciso impulso al percorso di risanamento indicato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale tanto da ottenere nell'anno 2020, nonostante gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, un risultato di amministrazione la cui quota disponibile attesta il completo ripiano del disavanzo di amministrazione che aveva determinato lo stato di predissesto.

Ferma restando l'esigenza di verificare che tale risultato si consolidi nel tempo assumendo valenza strutturale, la Sezione osserva come, dall'analisi dei dati dell'anno 2020, emerga un significativo miglioramento della condizione finanziaria del Comune di Cuceglio che, oltre ad aver realizzato una quota disponibile del risultato di amministrazione di segno positivo (per euro 1.294,63), ha condotto la gestione preservando gli equilibri di bilancio ed assicurando un positivo andamento della cassa, senza dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Considerati i risultati raggiunti, peraltro, corre l'obbligo di richiamare quanto previsto dall'art. 243-quater, comma 7 bis del TUEL ai sensi del quale "[q]*ualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti*".

Sul punto si evidenzia, ad ogni modo, che il risultato finale che deve essere raggiunto con l'esecuzione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale non è solo il mero ripiano del disavanzo, ma il complessivo riequilibrio finanziario di natura strutturale e non contingente (vgs. Sezione Controllo Basilicata deliberazione n. 60/2019/PRSP del 3 ottobre 2019) di cui deve essere fornita adeguata dimostrazione nella proposta di rimodulazione del piano, da corredare con il parere positivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7 bis, del TUEL.

Al riguardo si richiamano anche le indicazioni della Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018 riguardante le "*linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 quater, TUEL)"* ha, tra l'altro, precisato che il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco temporale, ma deve assicurare anche l'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti.

A tal fine viene richiamato il principio della prudenza che deve ispirare l'attenta verifica di congruità delle coperture del fondo pluriennale vincolato di spesa, nonché la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nello specifico, la Sezione delle Autonomie, sempre all'insegna del principio di prudenza, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare ogni cautela (quali ad esempio l'accantonamento di fondi per passività potenziali o per rischi spese legali) per evitare il perpetuarsi delle condizioni di precarietà che possono pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, tenendo conto anche del fatto che

"*l'eventuale sottostima o mancata indicazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione pregiudica la veridicità ed attendibilità delle risultanze dell'intero rendiconto ripercuotendosi anche sui bilanci degli esercizi successivi. In tal senso assume rilevanza l'asseverazione della congruità dei vari accantonamenti da parte dell'organo di revisione"*.

Ciò posto, nel richiamare le osservazioni di volta in volta svolte con riguardo ai diversi punti in precedenza esposti, la Sezione rileva come l'Ente abbia dato esecuzione al Piano, raggiungendo gli obiettivi intermedi previsti per l'anno 2020. Analoga condizione sembra profilarsi anche per l'esercizio 2021, in ordine al quale si formula riserva di esaminare la relazione di monitoraggio relativa al secondo semestre.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, esaminate le relazioni di monitoraggio relative al secondo semestre dell'anno 2020 ed al primo semestre dell'anno 2021, prende atto del raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Cuceglio,

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cuceglio.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021, svolta in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore
Dott. Marco Mormando

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **20 dicembre 2021**
Il Funzionario Preposto
Nicola Mendozza